

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2022

Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità'. (23A01092)

(GU n.48 del 25-2-2023)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una società di capitali dedicata;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30

dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 e, in particolare, l'art. 14 che stabilisce per l'anno 2022 una fase di sperimentazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole, comprensiva dell'implementazione degli strumenti propedeutici al suo funzionamento, fissandone le specifiche nell'allegato 11 al Piano;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, nell'istituire il Fondo mutualistico nazionale, stabilisce che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponendo, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 102/2004;

Considerato il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, così come modificato dal decreto 31 gennaio 2019, n. 1104, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), e c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021, inerenti alla gestione del rischio, fra i quali l'implementazione di un Fondo mutualistico nazionale catastrofale (codice intervento SRF04);

Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2022, n. 232063 con il quale è disposto il pagamento ad impegno contestuale per il trasferimento della somma di euro 5.000.000,00 ad ISMEA per la sperimentazione e avviamento del Fondo mutualistico nazionale catastrofale, ai sensi della legge del 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la nota n. 27625 del 14 luglio 2022 con la quale l'Istituto per i servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA ha comunicato la delibera di costituzione della società di capitali denominata «AGRI-CAT S.r.l.»;

Visto l'atto costitutivo del 21 luglio 2022 e lo statuto della società «AGRI-CAT S.r.l.»;

Considerato che gli interventi inerenti alla gestione del rischio, previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto necessario stabilire le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la costituzione, il riconoscimento, il finanziamento e la gestione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «agricoltore partecipante»: gli agricoltori destinatari delle compensazioni finanziarie del Fondo, in virtù del possesso dei seguenti requisiti:

beneficiari di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) 2021/2015;

imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115;

titolari del «fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo;

b) «Autorità competente»: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «conto di tesoreria»: il conto corrente da istituirsi presso la tesoreria centrale e intestato al soggetto gestore, nel quale a partire dal 1° gennaio 2023 confluiranno le somme destinate al finanziamento del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) «FEAGA»: Fondo europeo agricolo di garanzia;

e) «Fondo AgriCat» (di seguito «Fondo»): il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità e finalizzato agli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

f) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (di seguito «PGRA»): strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

g) «Sistema di gestione dei rischi (SGR)»: sistema integrato di gestione dei rischi istituito dall'art. 11 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

h) «soggetto gestore»: la società di capitali di cui all'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, avente la denominazione sociale «AGRI-CAT S.r.l.» e dedicata ad esercitare le funzioni di gestore del Fondo;

i) «regolamento piani strategici»: il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Capo II

Costituzione del Fondo e riconoscimento del soggetto gestore

Art. 3

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, è finalizzato al pagamento delle compensazioni

agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell'art. 76 del regolamento piani strategici.

2. Il Fondo opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.

Art. 4

Riconoscimento del soggetto gestore

1. La società di capitali «AGRI-CAT S.r.l.» costituita il 21 luglio 2022 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.

2. Lo statuto della società, in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, prevede la partecipazione, come socio di minoranza, all'esito della trasformazione prevista dall'art. 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.a. - costituita ai sensi dell'art. 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. Entro il 31 dicembre 2022, il soggetto gestore di cui al comma 1 costituisce il proprio fascicolo aziendale.

Capo III

Gestione del Fondo

Art. 5

Ambiti di operatività del Fondo

1. Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteorologici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel PGRA.

Art. 6

Regolamento del Fondo

1. Il soggetto gestore adotta il regolamento del Fondo che prevede necessariamente:

- a) scopo perseguito dal Fondo in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021;
- b) procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo;
- c) durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto;
- d) modalità di gestione del Fondo, ivi compresa la gestione finanziaria;
- e) obbligo di restituzione di eventuali compensazioni indebitamente percepite da parte dell'agricoltore partecipante;
- f) criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione delle compensazioni spettanti all'agricoltore partecipante;
- g) modalità e tempistiche per il ricorso da parte dell'agricoltore partecipante in caso di eventuale contenzioso con il soggetto gestore.

2. Entro dieci giorni dall'adozione, il soggetto gestore trasmette all'Autorità competente il regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento è approvato con apposito provvedimento dell'Autorità competente, previa valutazione della relativa conformità ai requisiti di cui al presente decreto nonché alle disposizioni della normativa unionale e nazionale di riferimento.

4. L'approvazione di cui al comma 3 è condizione necessaria per l'avvio dell'operatività del Fondo nell'ambito della PAC 2023-2027,

fatta salva la gestione della fase sperimentale di cui al successivo art. 10.

Art. 7

Patrimonio e contabilita' del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo e' separato rispetto al patrimonio del soggetto gestore.

2. Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti e' costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.

3. Il patrimonio del Fondo e' incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della disponibilita' finanziaria annuale.

4. Il Fondo determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilita' finanziaria annuale. Qualora l'entita' complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilita' finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni e' rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.

5. La contabilita' del Fondo e' tenuta separatamente dalle altre contabilita' relative ad eventuali attivita' del soggetto gestore.

6. Le risorse del Fondo sono gestite tramite il conto di tesoreria.

Art. 8

Adesione al Fondo e alla copertura mutualistica

1. La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.

2. La presentazione della domanda unica di cui al comma 1 autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalita' previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Il prelievo di cui al comma 2 costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante; un eventuale successivo recupero sulla quota FEAGA dei pagamenti diretti oggetto del prelievo non determina una conseguente riduzione del prelievo stesso versato al Fondo ne' l'esclusione dal riconoscimento delle compensazioni, ne' alcun obbligo di restituzione delle compensazioni eventualmente ricevute dal Fondo.

4. Gli organismi pagatori, nei casi di cui al comma 3, provvedono a recuperare tutto o parte del prelievo gia' versato al Fondo direttamente dall'agricoltore, compensando tali importi nell'ambito delle procedure di recupero vigenti in ambito FEAGA.

Art. 9

Riconoscimento delle compensazioni

1. Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.

2. In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l'attivazione dell'intervento del Fondo, il diritto dell'agricoltore partecipante a beneficiare delle compensazioni finanziarie sorge esclusivamente in presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell'anno in cui si e' verificato l'evento catastrofale, indipendentemente dall'entita' dello stesso e fatte

salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l'agricoltore puo' presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potra' essere liquidato solamente a prelievo intervenuto.

3. Le superfici oggetto di copertura del Fondo sono quelle condotte e inserite nella scheda di validazione utilizzata per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 8 e trasmessa ad AGEA coordinamento. La denuncia di sinistro di cui al comma 1 deve discendere dal piano di coltivazione grafico aggiornato, nel corso dell'annata agraria, coerentemente con la realta' colturale; la presentazione di richieste di revisione dell'uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, comportano l'esclusione automatica dal riconoscimento delle compensazioni.

4. La compensazione non puo' essere superiore al 100% della perdita di produzione subita; il regolamento del Fondo di cui all'art. 6 definisce i criteri per il calcolo delle compensazioni, in conformita' alle disposizioni del regolamento piani strategici, del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e del PGRA.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, i sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, AGEA e' individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonche' alla verifica delle eventuali sovracompenazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Art. 10

Finanziamento spese di gestione del Fondo

1. Ai fini della copertura delle spese di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, ivi comprese quelle sostenute per le attivita' di sperimentazione nella campagna 2022, Ismea ed il soggetto gestore si avvalgono della dotazione recata dal medesimo comma, pari a euro 5.000.000,00 e, per gli anni successivi, per le spese di gestione del fondo, ivi inclusi i costi di implementazione dei sistemi informatici, di eventuali stanziamenti recati dal bilancio dello Stato.

2. Le spese sostenute sono oggetto di rendicontazione all'Autorita' competente secondo le modalita' dalla stessa stabilite nel provvedimento di adozione di cui all'art. 6, comma 3.

3. Il soggetto gestore sostiene le spese secondo i principi di pertinenza, congruita' e ragionevolezza.

Art. 11

Obblighi informativi del soggetto gestore

1. A partire dal 2024, entro il 15 luglio di ogni anno, il soggetto gestore trasmette all'Autorita' competente la relazione sull'attivita' svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l'attivita' del Fondo relativamente all'anno civile precedente.

2. Il soggetto gestore comunica all'Autorita' competente qualsiasi modifica allo statuto e al regolamento del Fondo entro il termine di dieci giorni dall'approvazione della modifica stessa; la modifica del regolamento e' oggetto di approvazione da parte dell'Autorita' competente.

Il presente provvedimento e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 192